



ORDINE DEL GIORNO n. 1424 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 28 aprile 2025, collegato alla deliberazione 28 aprile 2025, n. 20 (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Seconda integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025).

OGGETTO: Emergenza lupi, estendere i risarcimenti danni.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) regola l'intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") ed in particolare l'articolo 27, comma 1, individua, tra l'altro, il lupo (*canis lupus*) quale specie della fauna selvatica oggetto di particolare protezione;
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione), prevede, nel proprio allegato B "Progetti regionali", il Progetto regionale n. 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità" avente l'obiettivo 1 "Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un'ottica sostenibile", che tra i propri interventi prevede la "Tutela del patrimonio zootecnico dai danni diretti ed indiretti da predazione e attuazione misure preventive".

Visto che il patrimonio zootecnico è di quasi 2,8 milioni di animali distribuiti tra circa 13mil1a aziende, che rappresentano una vasta biodiversità composta da 91.931 bovini, 961 bufalini, 19.107 caprini, 357.341 ovini, 108.045 suini, 8.913 equini, 123.590 conigli, 67 struzzi e 2.082.045 di polli (fonte Istat) e le predazioni rischiano di danneggiare un importante comparto economico toscano, poiché negli ultimi anni, secondo i dati della Coldiretti, in Toscana si sono avute circa 2500 predazioni mentre negli ultimi 10 anni, in tutto il territorio italiano i predatori hanno contribuito alla chiusura di 800 stalle e ucciso 65mil1a capi tra pecore e capre;

Considerato che:

- ammonta a 500mil1a euro la dotazione finanziaria con cui la Regione Toscana per il 2024 ha concesso indennizzi alle aziende zootecniche che subiscono danni da predazione provocati dal lupo e che nel bando di riferimento adottato con decreto dirigenziale 13 giugno 2024, n. 13473 si evince che l'aiuto è concesso per i danni diretti (rimborso del costo di mercato del capo predato) e per i danni indiretti intesi come i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti sopravvissuti alla predazione, inoltre i beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le Pmi che svolgono attività di allevamento zootecnico di tipo ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino in Toscana;
- l'ordine del giorno 19 dicembre 2024, n. 1098, collegato alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Approvazione) e riguardante:
 - la pubblicazione di un quadro dettagliato delle predazioni, diviso tra animali d'allevamento e animali domestici, suddiviso per comune e provincia di appartenenza e un nuovo quadro dettagliato con la presenza stimata del lupo all'interno dei confini regionali, suddividendolo in base zone omogenee;
 - la raccolta, a seguito delle aggressioni o predazioni subite di campioni di Dna direttamente dalle ferite o dai tessuti danneggiati delle vittime, sia umani che animali, per poter indicare se si tratti di un lupo o di un ibrido cane-lupo;
 - la necessità di predisporre, congiuntamente al Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, presso la Commissione Europea e al Comitato permanente della Convenzione di Berna a seguito dei dati raccolti, una richiesta formale per richiedere il cambiamento di classificazione a specie "tutelata" anziché "rigorosamente tutelata" per il lupo.

Preso atto che:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 26, stabilisce la regola secondo cui le regioni costituiscono un apposito fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalla fauna selvatica;
- i quadri finanziari dei progetti regionali sono stati modificati a seguito delle variazioni del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 effettuate con atto amministrativo dalla Giunta regionale, della l.r. 19/2025 e della legge regionale 7 maggio 2025, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Seconda variazione).

Tutto ciò premesso;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad aggiornare il Consiglio regionale, attraverso la presenza in Seconda Commissione dell'Assessore regionale competente in materia, circa lo stato di attuazione dell'ordine del giorno 19 dicembre 2024, n. 1098.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli